



REGOLAMENTO SULLA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Approvato con deliberazione del C.C. n° 21 del 7 marzo 2007

Pubblicata la delibera dal 13.03.2007 al 27.03.2007

Esecutiva dal 07/04/2007

Regolamento sulla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

<

Art. 1 - Definizioni preliminari

1. nel presente regolamento :

a) per “ legge” si intende il decreto legislativo n. 267/2000;

b) per “ Comune” si intende il Comune di Camaiore;

c) per “ responsabile del servizio cimiteriale si intende l’organismo cui spetta l’organizzazione e la gestione dei cimiteri comunali” ;

d) per “ custode” si intende il custode del cimitero comunale;

e) per “ dispersione ” si intende la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di defunti

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di defunti come stabilito dall’articolo 4 della legge regionale n. 29 del 31.05.2004.

Art. 3 - Dispersione delle ceneri nel cimitero comunale

1. La dispersione delle ceneri nel cimitero comunale è ammessa esclusivamente all’interno del cinerario comune per la loro raccolta e conservazione in perpetuo. Per cinerario comune si intende quello classificato come tale dalla normativa vigente in materia di polizia mortuaria.

2. Il custode iscrive nei registri le generalità del defunto e la data in cui è avvenuta la dispersione nel cinerario comune .

Art. 4 - Dispersione delle ceneri in montagna

1. La dispersione delle ceneri in montagna è ammessa sulle montagne del territorio comunale oltre i 600 metri di altitudine e a una distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi o produttivi.

2. Nella richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri il richiedente indica , anche in modo approssimativo, il punto dove la stessa avrà luogo .

3. Il soggetto titolare dell’autorizzazione dà comunicazione al Comune dell’avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l’evento è avvenuto. Detta comunicazione deve essere consegnata all’ufficio protocollo ed assegnata al responsabile del servizio cimiteriale .

Art. 5 - Dispersione delle ceneri in mare

1. La dispersione in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa è ammessa nei tratti di mare antistanti il territorio comunale

2. Nella richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri il richiedente indica , anche in modo approssimativo, il punto dove la stessa avrà luogo .

3. Il soggetto titolare dell’autorizzazione dà comunicazione al Comune dell’avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l’evento è avvenuto. Detta comunicazione deve essere consegnata all’ufficio protocollo ed assegnata al responsabile del servizio cimiteriale .

Art. 6 - Dispersione delle ceneri nei fiumi e nei laghi

1. Non è consentita la dispersione nei fiumi e nei laghi, non esistendo nel territorio comunale corsi e specchi d’acqua che posseggano tali caratteristiche.

Art. 7 - Dispersione in aree naturali

1. Con deliberazione della Giunta comunale sono individuate le aree naturali di proprietà o in possesso del Comune dove è ammessa la dispersione delle ceneri. Sono comunque escluse le aree adibite a campeggio o ad uso turistico o destinate a sede

di esercizi pubblici o commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande . Sono altresì escluse le aree adibite a verde attrezzato o a giardini di infanzia o in generale a giardini pubblici .

2. In caso di mancata individuazione complessiva delle aree naturali dove è ammessa la dispersione , chi richiede l'autorizzazione specifica il luogo esatto dove egli intende che essa avvenga anche mediante presentazione di supporti cartografici e/o fotografici che dovrà comunque distare oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi o produttivi.

3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione dà comunicazione al Comune dell'avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l'evento è avvenuto. Detta comunicazione deve essere consegnata all'ufficio protocollo ed assegnata al responsabile del servizio cimiteriale.

Art. 8 - Dispersioni in aree private

1. Fermo restando il divieto di dispersione nelle aree private situate nei centri abitati come individuati dall'articolo 3, 1° comma numero 8 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 (nuovo codice della strada), l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in aree private è condizionata alla presentazione, unitamente alla domanda, di dichiarazione del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano :

- a) di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono;
- b) che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro.

2. La sottoscrizione di detta dichiarazione è autenticata nei modi che la normativa vigente stabilisce per la produzione di atti ad organi della pubblica amministrazione .

3. La dispersione potrà comunque avvenire a distanza di oltre 200 metri da centri e insediamenti abitativi o produttivi.

4. Il soggetto titolare dell'autorizzazione dà comunicazione al Comune dell'avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l'evento è avvenuto. Detta comunicazione deve essere consegnata all'ufficio protocollo ed assegnata al responsabile del servizio cimiteriale.

Art. 9 - Targa del defunto

1. Con provvedimento della giunta comunale è approvato il modello della targa da apporre nel cimitero comunale che riporti i dati anagrafici del defunto. In detto provvedimento è specificato se la targa è individuale, collettiva oppure se sono ammessi entrambi i tipi di targa .

2. Il responsabile del servizio cimiteriale impartisce al custode le necessarie direttive tecniche per l'apposizione della targa e la registrazione dei dati del defunto.

Art. 10 - Sanzione amministrativa

1. Salvo che non costituiscano ipotesi di reato , le infrazioni al presente regolamento comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Per quanto non stabilito dalla legge si applicano le disposizioni contenute nel regolamento comunale in materia di sanzioni amministrative

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.